



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 20/08/2020

Numero Registro Dipartimento: 695

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8683 del 24/08/2020

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART. 167
COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1-QUATER DEL D.LGS. N. 42/04. DITTA MARTINO MARIA
SOCCORSA - COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS)..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

Vista la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la delibera della G.R. n° 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “*Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.*”, con la quale il Dipartimento “*Ambiente e Territorio*” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “*Ambiente e Territorio*” e “*Urbanistica*”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

Visto il D.D.G. n°800 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: “*Deliberazione di Giunta Regionale n°13 del 21-01-2020. Conferimento incarico di dirigenza del Settore Sviluppo Sostenibile - Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio all’avv. Luciano Finati*;

Vista la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 6, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 6.4 di Cosenza del Settore 6 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “*Approvazione Direttiva: « Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005*”.

Premesso che:

- - il Comune di **San Nicola Arcella (CS)**, ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prodotta dalla **ditta Martino Maria Soccorsa**, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°0070600 del 27-02-2012, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la “*realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno e sovrastante manto di tegole in cotto nell’immobile di proprietà in difformità alla concessione edilizia n° 1/85 del 22-03-1985, rilasciata dal Comune di San Nicola Arcella (CS) per il fabbricato principale, allegata all’istanza, ed individuato al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio di mappa n°1, particella n°75 e subalterno n°9 – ambito tutelato ex L. n° 1497 del 29-06-1939*”;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale - SIAR n°406146 del 25-11-2019 alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - SIAR n°4173 del 08-01-2020, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona espresso con nota prot. n°15931-P del 19-12-2019;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto Dirigenziale n°1167 dell'11-02-2020, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009. Adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/7/2011 e revoca Decreto n°13325 del 16-11-2018".

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto Dirigenziale n°1167 dell'11-02-2020, ha ritenuto, nella seduta del 13-02-2020, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 1.549,00 (*millecinquecentoquarantanove/00*);
- con ordinanza protocollo generale - SIAR n°68704 del 18-02-2020, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla ditta Martino Maria Soccora, il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di € 1.556,95 (*millecinquecentocinquantasei/95*), da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla "Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali", da rimettere in originale al Dipartimento Ambiente e Territorio, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n.308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- nella medesima ordinanza si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente e Territorio avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, con nota prot. n° 15931-P del 19-12-2019;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 03-03-2020, con Bonifico SEPA, dell'importo di € 1.556,95 (*millecinquecentocinquantasei/95*);

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (*grafici, fotografie, relazioni, etc.*) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **La Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta Martino Maria Soccorsa per la *“realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno e sovrastante manto di tegole in cotto nell’immobile di proprietà in difformità alla concessione edilizia n° 1/85 del 22-03-1985, rilasciata dal Comune di San Nicola Arcella (CS) per il fabbricato principale, allegata all’istanza, ed individuato al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio di mappa n°1, particella n°75 e subalterno n°9 – ambito tutelato ex L. n° 1497 del 29-06-1939”*;

2. **Di notificare** il presente provvedimento:

- alla ditta Martino Maria Soccorsa
- al Comune di San Nicola Arcella (CS);
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona;
- al Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria;

3. **che** l’accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l’intervento, e non esime dall’osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio
di Cosenza

INNOCENTE ALFREDO PIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FINATI LUCIANO
(con firma digitale)